



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 6 marzo 2023

I TERMINI DI DECORRENZA PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO DEL DANNO DA VACCINO

È incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, nella [sentenza n. 35](#) del 2023 (redattore Stefano Petitti), pronunciandosi su questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, riguardo all'art. 3 della legge n. 210 del 1992.

Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l'indennizzo oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione all'epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata – fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2012.

La Corte ha osservato che l'effettività del diritto all'indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all'indennizzo non è concretamente esercitabile.

Una soluzione differente – aggiunge la sentenza – vanificherebbe il diritto medesimo, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell'interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico.

Roma, 6 marzo 2023